

Testo aggiornato	Testo precedente
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3 - Oggetto</b></p> <p>1. La società ha per oggetto la produzione del servizio di interesse generale costituito dal trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lsg. 3.4.2006, n. 152 ed è titolare del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, funzionale ai servizi medesimi, già di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia.</p> <p>(...)</p> <p>3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici Soci.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3 - Oggetto</b></p> <p>1. La società ha per oggetto il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lsg. 3.4.2006, n. 152 ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4.10.2002, n. 24, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia.</p> <p>(...)</p> <p>3. Le attività svolte per l'ente affidante e per gli enti soci ed i servizi resi alle Collettività da essi rappresentate devono in ogni caso costituire la parte prevalente delle attività della Società. Le residue attività possono essere prestate ad enti locali non soci ed a altri soggetti pubblici o privati purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese agli enti locali soci o sottraggano risorse finanziarie ed umane destinate alle attività stesse.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 - Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2035 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 - Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 - Capitale sociale</b></p> <p>(...)</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato di soci possa risultare unicamente dai libri sociali. La Società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 - Capitale sociale</b></p> <p>(...)</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato di soci possa risultare unicamente dai libri sociali. La Società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati</p>

<p>provvisori firmati da due amministratori, tra i quali il Presidente o, in caso di Amministratore Unico, da quest'ultimo. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci.</p>	<p>provvisori firmati da due amministratori, tra i quali il Presidente. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 - Attribuzioni</b></p> <p>1. In deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-nonies del Codice Civile, all'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma 1 dell'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci e le deliberazioni in materia di programmazione generale della società e dei più importanti atti di gestione in applicazione dei principi del "controllo analogo congiunto".</p> <p>(...)</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria in particolare:</p> <p>(...)</p> <p>b. nomina i componenti della Commissione strategica e di controllo di cui al successivo art. 13 bis;</p> <p>(...)</p> <p>f. autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione di atti relativi alla gestione straordinaria, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- atti su richiesta a maggioranza di tre dei componenti della Commissione di Controllo in merito ad indirizzi da suggerire al Consiglio di Amministrazione relative a decisioni di particolare rilevanza;</li> <li>- (...)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 - Attribuzioni</b></p> <p>1. All'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma 1 dell'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci e le deliberazioni in materia di programmazione generale della società e dei più importanti atti di gestione in applicazione dei principi del "controllo analogo".</p> <p>(...)</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria in particolare:</p> <p>(...)</p> <p>b. nomina i componenti del Comitato strategico e di controllo di cui al successivo art. 13 bis;</p> <p>(...)</p> <p>f. autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione di atti relativi alla gestione straordinaria, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (...)</li> <li>- atti su richiesta a maggioranza di tre dei componenti del Comitato di Controllo in merito ad indirizzi da suggerire al Consiglio di Amministrazione relative a decisioni di particolare rilevanza;</li> <li>- (...)</li> </ul>

**Art. 13bis – Commissione strategica e di controllo**

1. L'Assemblea esercita concretamente il "controllo analogo" nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della società nel suo complesso con il supporto della "Commissione strategica e di controllo" la quale ha facoltà di formulare proposte ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione, di procedere all'esame preventivo dei più significativi atti della società e di esprimere un parere su ogni argomento messo all'ordine del giorno dell'Assemblea. Essa non costituisce organo societario.
2. La Commissione può partecipare alle sedute dell'Assemblea; alla stessa vengono quindi inoltrate le convocazioni degli organi suddetti.
3. I componenti della Commissione possono accedere a tutti gli atti e i documenti contabili e sociali.
4. La Commissione può richiedere, a maggioranza dei componenti assegnati, che il Consiglio convochi l'Assemblea dei soci su argomenti di interesse e relaziona alla medesima sull'attività di controllo effettuata.
5. La Commissione è composta da 3 a 9 membri, tutti nominati dall'Assemblea.  
Il Presidente è nominato dall'Assemblea, scelto tra i componenti della Commissione medesima.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.
7. Nessun compenso, rimborso spese o emolumento in qualunque forma può essere previsto a favore dei componenti della Commissione.

**Art. 13bis – Comitato strategico e di controllo**

1. Il Comitato Strategico e di Controllo è un organismo obbligatorio mediante il quale l'Assemblea esercita concretamente il "controllo analogo" nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della società nel suo complesso avendo facoltà di formulare proposte ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione, di procedere all'esame preventivo dei più significativi atti della società e di esprimere un parere su ogni argomento messo all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il Comitato può partecipare alle sedute dell'Assemblea; allo stesso vengono quindi inoltrate le convocazioni degli organi suddetti.
3. I componenti del Comitato possono accedere a tutti gli atti e i documenti contabili e sociali.
4. Il Comitato può richiedere, a maggioranza dei componenti assegnati, che il Consiglio convochi l'Assemblea dei soci su argomenti di interesse e relaziona alla medesima sull'attività di controllo effettuata.
5. Il Comitato è composto da 3 a 9 membri, tutti nominati dall'Assemblea.  
Il Presidente è nominato dall'Assemblea, scelto tra i componenti del Comitato medesimo.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.
7. Nessun compenso, rimborso spese o emolumento in qualunque forma può essere previsto a favore dei componenti del Comitato.
8. Il Comitato decade con il decadere del Consiglio di Amministrazione.

<p>8. La Commissione decade con il decadere del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>9. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>10. La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con un minimo di due.</p> <p>11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.</p> <p>12. Il funzionamento della Commissione è normato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>13. In tema di ineleggibilità e decadenza vale, per analogia con gli amministratori, la disciplina dell'art. 2382 C.C. e delle normative vigenti in termini di prevenzione della corruzione.</p> <p>14. La nomina dei membri della Commissione è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (un quinto per il primo mandato) dei componenti, arrotondato all'unità superiore. In caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di genere.</p>	<p>9. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.</p> <p>10. Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con un minimo di due.</p> <p>11. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.</p> <p>12. Il funzionamento del Comitato è normato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>13. In tema di ineleggibilità e decadenza vale, per analogia con gli amministratori, la disciplina dell'art. 2382 C.C. e delle normative vigenti in termini di prevenzione della corruzione.</p> <p>14. La nomina dei membri del Comitato è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (un quinto per il primo mandato) dei componenti, arrotondato all'unità superiore. In caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di genere.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 - Composizione</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, anche non soci. Nel primo caso, ove nel presente Statuto sia riportato "il Presidente" o "il Consiglio di Amministrazione" è da intendersi "l'Amministratore Unico".</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 - Composizione</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente, anche non soci.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 15 - Nomina</b></p> <p>(...)</p> <p>2. In tema di ineleggibilità e decadenza vale la disciplina dell'art. 2382 C.C e delle normative vigenti in termini di onorabilità, professionalità e autonomia nonché di prevenzione della corruzione.</p> <p>(...)</p> <p>4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15 - Nomina</b></p> <p>(...)</p> <p>2. In tema di ineleggibilità e decadenza vale la disciplina dell'art. 2382 C.C e delle normative vigenti in termini di prevenzione della corruzione.</p> <p>(...)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 - Vice Presidente</b></p> <p>1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 - Vice Presidente</b></p> <p>1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18 - Direttore Generale</b></p> <p>(...)</p> <p>2. In particolare al Direttore Generale, oltre a quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:</p> <p>(...)</p> <p>g) ove consentito dalle norme, presiede le aste, stipula contratti e le convenzioni con i Consorzi di filiera;</p> <p>h) è responsabile della protezione dei dati personali - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. - con facoltà di demandare incarichi ed avvalersi di consulenze esterne.</p> <p>(...)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18 - Direttore Generale</b></p> <p>(...)</p> <p>2. In particolare al Direttore Generale, oltre a quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:</p> <p>(...)</p> <p>g) presiede le aste, stipula contratti e le convenzioni con i Consorzi di filiera;</p> <p>h) è responsabile della protezione dei dati personali - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - con facoltà di demandare incarichi ed avvalersi di consulenze esterne.</p> <p>(...)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21 - Attribuzioni</b></p> <p>(...)</p> <p>2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C. il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 21 - Attribuzioni</b></p> <p>(...)</p> <p>2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C., il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei</p>

<p>amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</p> <p>(...)</p> <p>4. Se consentito dalle norme, nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 C.C., comma 3°.</p> <p>5. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.</p> <p>6. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>	<p>propri poteri, al Presidente o ad altri suoi membri, che assumono la qualifica di Amministratori delegati; potrà pure attribuire speciali incarichi e funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei propri componenti, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza.</p> <p>(...)</p> <p>4. Nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 C.C., comma 3°.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE E</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REVISORE LEGALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23 - Composizione e durata</b></p> <p>1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.</p> <p>2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei medesimi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23 - Composizione e durata</b></p> <p>1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile. Il controllo legale potrà essere attribuito anche ad una società di revisione o ad un revisore esterno, a seguito di apposita delibera assembleare.</p> <p>In tal caso l'incarico si intende conferito per un triennio e la relativa delibera fissa il compenso per tutta la durata dello stesso.</p>

<p>3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con un sindaco supplente, nel rispetto della quota di genere.</p> <p>(...)</p> <p>9. La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile dovrà essere attribuita ad una società di revisione o ad un revisore esterno, a seguito di apposita delibera assembleare. Tale incarico è conferito per un triennio e la relativa delibera fissa il compenso per tutta la durata dello stesso.</p>	<p>2. L' assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei medesimi. I componenti del Collegio devono essere tutti revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> <p>(...)</p>
--	---